



ORDINANZA P.G. n. 05/2020

Oggetto: **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI DEL COMUNE DI CASTELVERDE**

IL SINDACO

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che:" A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 c. 2;
- VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "... di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."



Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si rendono necessarie forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 — Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM del 8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell'11 marzo 2020

ORDINA

**per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa
con decorrenza immediata e sine die**

la seguente disposizione:

- **gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot gratta e vinci, 10 e lotto).**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cremona;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;



AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line, nonché la sua diffusione attraverso i consueti mezzi informativi;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cremona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

DEMANDA

- agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Castelveverde

Servizio proponente: SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio segreteria – Piazza Municipio 23 – 26022 Castelveverde

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Commercio Arch. Silvia De Bellis.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cremona, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castelveverde, 21 marzo 2020

IL SINDACO

dott.ssa Graziella Locci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005